



COMUNE DI TURATE

Provincia di Como

Prot. n. 0016952/2022

Ordinanza n° 133

Disposizioni in materia di igiene e sanità relativa alla popolazione di piccioni o colombi urbani.

Divieto di somministrazione di mangime nel territorio comunale.

Misure preventive contro la nidificazione di piccioni o colombi urbani negli edifici

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento e utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e di posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;
- pervengono periodicamente lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;
- questa Amministrazione Comunale ha ingiunto negli anni a diversi proprietari la pulizia, disinfezione e disinfestazione di edifici e manufatti con successiva chiusura di aperture o altri accessi e installazione di dissuasori sui posatoi dove stazionavano piccioni;
- anche la stessa Amministrazione ha provveduto ad effettuare interventi in edifici pubblici;
- i piccioni possono essere potenziali portatori di malattie infettive e di parassiti e creano degrado, problemi di decoro urbano con imbrattamento di marciapiedi, strade e superfici private a ridosso del pubblico passaggio;
- sono pervenute segnalazioni della presenza di cittadini non identificati che somministrano mangime e altri alimenti ai piccioni, contribuendo così allo stazionamento in città di questi animali e alla loro capacità riproduttiva, aumentando inoltre i problemi di carattere igienico-sanitario;

RITENUTO

- che la forte presenza di piccioni crea imbrattamenti dovuta alle deiezioni, degrado di strade, monumenti ed edifici e possibili infestazioni di loro parassiti tra cui zecche molli o zecche dei piccioni (*Argas reflexus*) e acari, con onerose spese di manutenzione, pulizia, disinfezione e disinfestazione di superfici, strade e edifici sia pubblici sia privati;
- importante combattere il pericolo sanitario causato dall'accumulo di guano e dalla possibile presenza di carcasse e di specifici parassiti dei piccioni e microbi;
- che l'alimentazione incontrollata contribuisce alla capacità riproduttiva dei colombi e diventa un richiamo di numerosi individui in arrivo anche da zone periferiche e

limitrofe, che si adattano all'ambiente urbano inadatto alla loro nidificazione e stazionamento;

- necessario contenere il numero di piccioni presenti in ambito urbano;
- la dispersione di cibo lungo strade e marciapiedi, su aree pubbliche o private di uso pubblico, oltre a sporcare il suolo, attira anche altri animali quali topi e ratti, portatori di malattie nocive per la salute;

VISTI

- il R.D. 1265/1934 T.U.LL.SS. "Testo unico delle leggi sanitarie";
- la L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale";
- la L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia, D.G.R. III/49784 del 28/03/1985 e s.m.i.;
- gli artt. 7bis, 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 689/1981 e s.m.i.;

VIETA

a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari, di alimentare i piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale, con relativo getto sul territorio di mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere.

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, l'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 240,00.

ORDINA

In ambito urbano, ai proprietari degli edifici e di altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque abbia diritti su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:

1. disinfestazione delle superfici/strutture contro i parassiti dei piccioni tra cui *Argas reflexus* ed acari, conseguenti alla presenza di accumuli di guano;
2. rimozione/smaltimento dei cumuli di guano e di eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento di piccioni su immobili e strutture;
3. pulizia e disinfezione delle superfici/strutture, ove sono presenti depositi di materiale organico derivante dallo stazionamento dei piccioni;
4. allontanamento dei colombi con adozione di mezzi atti ad impedire l'intrusione e/o lo stazionamento di questi uccelli sugli immobili e manufatti, come la chiusura degli accessi e buchi e l'installazione di reti o dissuasori non cruenti;

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione a disposizione ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (L. 1034/1971 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

Alla Polizia Locale del Comune di Turate di verificare l'applicazione della presente ordinanza e di irrogare le sanzioni previste.

La pubblicazione del presente atto all' Albo pretorio del Comune di Turate.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- dipartimento di prevenzione veterinaria A.S.L. territorialmente competente,
- comando di polizia locale del Comune di Turate,
- comando stazione Carabinieri di Turate,
- ufficio ecologia e ambiente del Comune di Turate.

Turate, 16 novembre 2022



IL SINDACO
(Oleari Alberto)

